PROVINCIA DI LIVORNO
Dipartimento Ambiente e Territorio
Unita di Servizio Tutela Ambiente

Atto Dirigenziale N. 159 DEL 06/11/2012

Oggetto: RINNOVO EX ART. 29-OCTIES E MODIFICA NON SOSTANZIALE EX ART. 29-NONIES C.1 D.LGS. 03 APRILE 2006, N. 152 E SS.MM.II. DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N 277 DEL 30/10/2007.
IMPRESA: ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A. - R.E.A. S.P.A.
IMPIANTO: VIA EMILIA S.S. 206, KM 16.5 VIA PER ORCIANO-LOCALITÀ SCAPIGLIATO - ROSIGNANO MARITTIMO (LI)
SEDE LEGALE: LOC. LE MORELLINE DUE-ROSIGNANO SOLVAY
C.F./P.I.: 01098200494

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva n. 2008/1/CE del Consiglio, del 15 gennaio 2008, che disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control*, di seguito abbreviato in IPPC;

Vista la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee ed in particolare il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale", pubblicato sul S.O. alla G.U. 14 aprile 2006, n. 88 (di seguito DECRETO) e successive modifiche;

Preso Atto che la succitata direttiva è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 con cui sono state apportate modifiche al DECRETO;

Dato Atto che il suddetto Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 (G.U. n. 186 dell'11.08.2010 S.O. n. 184), entrato in vigore il 26 agosto 2010, cd. III correttivo al DECRETO, opera profonde modifiche, in particolare alle Parti I (generalità), II (Via, Vas e Ippc).
Lo stesso prevede, tra l'altro, all'art.4 "*Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni*" l'abrogazione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

Preso atto che per Autorizzazione Integrata Ambientale (*di seguito indicata come A.I.A.*) si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire la conformità dell'impianto ai requisiti previsti nella Direttiva e nel vigente DECRETO - e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;

Provincia di Livorno Dip.to Ambiente e Territorio

Dato Atto che l'A.I.A. è rilasciata per gli impianti rientranti nell'Allegato VIII al DECRETO nel rispetto delle Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, per le Attività Produttive e della Salute e che l'art. 29-octies ne disciplina le modalità di rinnovo;

Considerato che, a livello europeo, è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso l'Institute for prospective thechnological studies del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili in ambito industriale (BRef –BAT *References),* che possono servire come guida per le Autorità Competenti nel determinare le condizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;

Richiamati:

- il comma 3 dell'art. 29 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il quale stabilisce che i requisit di cui al titolo III-bis del decreto, necessari per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, per le discriche si ritengono soddisfatti se sono soddisfatti i requisiti di cui al D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;

- il D.lgs 13.01.2003 n. 36 " Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", costituente specifica linea guida per tali impianti, ed in particolare gli articoli 12 e 17;

- il D.M. 31.01.2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 04/08/1999 n. 372" (oggi sostituito dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) con il quale sono state emanate, ai sensi dell'art. 29-bis comma 1 del *DECRETO*:

- le linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività rientranti nelle categorie descritte ai punti 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 6.1 dell'allegato I al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, sostituito dall'allegato I al decreto legislativo 59/05;
- le linee guida generali che devono essere rispettate tenendo in considerazione anche le linee guida specifiche;
- le linee guida in materia di monitoraggio;

- il Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare *"Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*", pubblicato sulla G.U. n. 133 del 07.06.2007 Parte Prima Supplemento ordinario alla G.U. n. 130 del 07.06.2007 Serie generale;

Preso atto che l'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 conseguentemente all'abrogazione dello stesso corrisponde all'Allegato VIII del DECRETO,

Richiamati altresì:

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n.59"

-la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 885 del 18.10.2010 *"Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) – Adeguamento ed integrazione tariffe da applicare ai sensi del comma 4*

dell'art. 9 del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 – Revoca DGR 15.06.2009n. 195 e DGR 20.07.2009 n. 631";

- la Legge Regionale Toscana del 18 maggio 1998 n. 25 e s.m.i. "*Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati*";

- la D.G.R.T. n. 743 del 06.08.2012 pubblicata sul BURT n. 35 del 29.08.2012 parte Seconda "*Art. 19, comma 2 bis della L.R. 25/1998 e successive modifiche e integrazioni: Approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti";*

Richiamato l'art. 72-bis comma 1 della legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010 n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza) che individua, quale Autorità competente al rilascio dell'A.I.A., la Provincia territorialmente interessata allo svolgimento dell'attività come già stabilito dalla L.R. 61/03 abrogata dalla L.R. 06 del 17.02.12 a far data dal 08.03.12;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 365 del 28.12.2004 e s.m.i. con la quale, tra l'altro, è stato assegnato il procedimento all'U.S. "Tutela Ambiente" che, conseguentemente, è l'ufficio individuato per il deposito della documentazione e degli atti inerenti i procedimenti IPPC anche ai fini della consultazione del pubblico;

Vista la Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e ss.mm.ii "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Dato atto che:

-con A.D. n. 277 del 30.10.2007 è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto indicato in oggetto al Gestore Comune di Rosignano Marittimo per lo svolgimento dell'attività cod. IPPC 5.4 "Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti";

-che la succitata autorizzazione individuava quale conduttore di discarica la Soc. Rosignano Energia Ambiente SpA (REA SpA);

-con A.D. 22 del 04.02.2010 è stata aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale in merito alla classificazione ai sensi dell'art. 7 del D.M. 03.08.2005 "*discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas*" ed ai criteri di ammissibilità in discarica;

- con A.D. 73 del 26.06.12 è stata volturata l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 277/07 e s.m.i. in favore del nuovo Gestore Rosignano Energia Ambiente S.p.A., di seguito REA S.p.A.;

e che nel corso del procedimento di rinnovo è stata comunicata la seguente modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies c. 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la quale non sono ancora decorsi i 60 giorni per il silenzio assenso:

Provincia di Livorno
Dip. to Ambiente e Territorio

-nota prot. 1883/12/U del 18.10.2012 in Atti prov. prot. n. 41972 del 18.10.12con la quale R.E.A. S.p.A. inerente "*progetto di modifica del sistema di captazione del biogas del progetto autorizzato con AIA n. 277 del 30.10.2007, relativa alla discarica di Scapigliato*";

Dato atto che per la succitata modifica la Provincia di Livorno con nota prot. 41404 del 16.10.12 ha espresso la decisione della Struttura Operativa per la VIA di esclusione dalla procedura dalla verifica di assoggettabilità alla VIA subordinata a prescrizioni;

Vista la domanda presentata dall'Azienda REA S.p.A. al Suap del Comune di Rosignano M.mo in data 27/04/2012 con nota prot. SUAP 13694 intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-octies c. 1 del DECRETO, il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la discarica sita in Via Emilia S.S. 206, Km 16.5 Via per Orciano-Località Scapigliato – Rosignano Marittimo;

Considerato che con nota n. 24786 dell'8/6/2012 questa Provincia ha provveduto all'avvio del procedimento, quale autorità competente al rilascio dell'AIA ai sensi dell'art. 72 bis, comma 1 della L.R.T. 12/02/2010, n.10 e s.m.i.;

Visto il verbale della prima Conferenza di Servizi del 07/08/2012, depositato agli atti di questa Provincia;

Viste le successive integrazioni, in Atti SUAP Rosignano Marittimo prot. n. 31055 del 17.09.12 e prot. 35501 del 18.10.12 in risposta alle richieste della CdS e le integrazioni volontarie prot. SUAP Comune di Rosignano Marittimo prot. n. 36486 del 25.10.12 ;

Visto il verbale della Conferenza di Servizi decisoria, tenutasi in data 30/10/2012, depositato agli atti di questa Provincia, nel quale si esprime parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale e alla non sostanzialità della modifica comunicata con nota in atti prov. n. 41972 del 18.10.2012, con aggiornamento delle relative condizioni e prescrizioni come riportate negli allegati tecnici 1 e 2 al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

Rilevato che la summenzionata comunicazione di modifica in Atti prov. prot. n. 41972 del 18.10.2012 è da ritenersi non sostanziale, in quanto non rientra nella definizione di modifica sostanziale di un impianto di cui all'art. 5 lett. L-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e che necessita di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'Allegato 1 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." alla D.G.R.T. 885 del 18.10.2010;

Dato Atto che ai fini delle spese istruttorie il proponente ha provveduto a versare gli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. secondo le modalità previste dal D.M. 24 aprile 2008 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22/9/2008 adeguato ed integrato dalla D.G.R.T. 885/10;

Richiamato l'Allegato A "SEZIONE INFORMATIVA" parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quater, comma 5, del *DECRETO*, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, previe integrazioni e chiarimenti volti a superare le problematiche emerse, si è conclusa, con l'acquisizione dei pareri favorevoli al rinnovo dell'autorizzazione, come da Verbale del 30.10.12;

Dato atto che l'impianto è coperto da garanzie finanziarie prestate mediante polizza fideiussoria n. 034 00624.316 e successive appendici emesse da Ina Assitalia Agenzia Generale di Firenze C.F. 00409920584 a favore di questa Amministrazione Provinciale;

Richiamate prescrizioni e limiti di emissione, frequenza e modalità di effettuazione degli autocontrolli nonché modalità di comunicazione dei dati ottenuti come indicato nel Documento Tecnico composto dall'Allegato Tecnico 1 e dall'Allegato Tecnico 2 "Piano di Monitoraggio e Controllo", parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che il *DECRETO* prevede:

1. all'art. 29 sexies, comma 3, che i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto;

2. all'art. 29 sexies comma 6, tra l'altro, l'obbligo per il Gestore di comunicare:
2.1. i dati necessari per la verifica della conformità alle condizioni dell'*A.I.A.* all'Autorità competente;
2.2. i dati relativi ai controlli delle emissioni chiesti dall'*A.I.A* all'Autorità competente e al Comune di Rosignano M.mo;

3. all'art. 29 sexies comma 9 che alle modifiche necessarie, per adeguare la funzionalità degli impianti alle prescrizioni dell'*A.I.A.* non si applicano le disposizioni dell'art. 29 nonies del *DECRETO;*

Considerato che l'art.29 septies del *DECRETO*, prevede che qualora risulti necessario per la riduzione o la prevenzione dell'inquinamento, la Provincia possa prescrivere l'adozione di misure più rigorose di quelle imposte dalla normativa ambientale o ottenibili con le migliori tecniche disponibili;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di rinnovare l'A.I.A. ai sensi e per gli effetti del DECRETO, alla Società R.E.A. S.p.A. per lo svolgimento dell' attività IPPC sopra dettagliata, con l'osservanza di tutte le modalità e prescrizioni contenute nel presente provvedimento ed entro i termini previsti, per l'impianto sito nel Comune di Rosignano Marittimo in Via Emilia S.S. 206, Km 16.5 Via per Orciano-Località Scapigliato – Rosignano Marittimo21 e di considerare le modifica comunicata nel corso del suddetto procedimento come non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'Allegato 1 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." alla D.G.R.T. 885 del 18.10.2010;

Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" e l'art. 58 del vigente Statuto provinciale;

Rilevata la competenza dirigenziale ai sensi dei Decreti del Presidente della Giunta Provinciale n 17 del 04.04.2012 "Conferimento incarichi di direzione delle strutture dirigenziali apicali previsti dalla macrostruttura dell'Ente" e n. 54 del 12.07.12 "Decreto Presidenziale n. 17 del 04 aprile 2012 relativo al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali apicali previste dalla macrostruttura dell'Ente- Integrazione e modifica";

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata

Provincia di Livorno Dip.to Ambiente e Territorio

DISPONE

1.di RINNOVARE alla soc. R.E.A. S.p.A., con sede legale a Rosignano Marittimo, loc. Le Morelline Due, in qualità di gestore dell'impianto di discarica sito in Comune di Rosignano M.mo, Via per Orciano - Località Scapigliato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata in data 30/10/2007, n. 277, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 ss.mm.ii;

cod. attività IPPC
5.4. "Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti";

2.che la presente autorizzazione attiene alle fasi di realizzazione dei lotti ricompresi nel progetto definitivo di ampliamento già approvato e alla sua gestione operativa, post-operativa e ripristino ambientale, nonché alle fasi di gestione post-operativa e ripristino ambientale del corpo di discarica esaurito;

3.di CONSIDERARE la modifica proposta con nota in Atti prov. prot. n. 41972 del 18.10.2012 , così come descritta nelle premesse, come modifica non sostanziale dell'A.I.A. che comporta l'aggiornamento dell'atto;

4. di AGGIORNARE i contenuti dell'A.I.A. per le motivazioni riportate in narrativa, secondo quanto specificato nel Documento Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto, che si compone dell'Allegato Tecnico 1 e dell'Allegato Tecnico 2 "Piano di Monitoraggio e Controllo";

5. di IMPORRE al Gestore di dare attuazione alle prescrizioni previste negli allegati al presente atto, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, secondo le modalità e i tempi ivi riportati, efficaci dalla data di notifica del presente provvedimento;

6. di STABILIRE che le attività di monitoraggio e controllo devono essere condotte secondo quanto previsto nell'Allegato Tecnico 2 "Piano di Monitoraggio e Controllo", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7. di VINCOLARE l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto dei limiti e delle prescrizioni, nonché della frequenza delle modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicati nel Documento Tecnico composto dall'Allegato Tecnico 1 e dall'Allegato Tecnico 2 "Piano di Monitoraggio e Controllo";

8. di STABILIRE che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di presentazione a questa Amministrazione Provinciale dell' appendice di aggiornamento della polizza fideiussoria n. 034 00624.316 emessa da Ina Assitalia Agenzia Generale di Firenze C.F. 00409920584 a favore di questa Amministrazione Provinciale già citata in premessa, in cui siano aggiornati i riferimenti all' A.D. 277/07 con il numero e la data del presente atto di rinnovo;

9. di SUBORDINARE l'efficacia del presente atto di rinnovo al rispetto di quanto stabilito al paragrafo 10 "Garanzie finanziarie" dell'Allegato 1;

10. di STABILIRE che, in caso di perdita in itinere dei requisiti richiesti per il mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della Norma internazionale UNI EN ISO 14001 e/o del Regolamento EMAS per l'impianto oggetto della presente autorizzazione, il Gestore è tenuto a darne comunicazione entro trenta giorni alla Provincia di Livorno al fine di consentire all'Autorità Competente l'adeguamento della durata dell'autorizzazione;

E V I D E N Z I A

-che, a norma dell'art. 29 quater comma 11 la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX al DECRETO, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali. In particolare le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 216 dello stesso, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V.

-i seguenti obblighi per il Gestore:
▶trasmettere le eventuali integrazioni chieste nell'ambito della Conferenza di Servizi nel termine stabilito dall'Autorità competente. L'omissione entro tale termine, senza giustificato e documentato motivo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro;
▶dare comunicazione alla Provincia, prima di dare attuazione a quanto previsto nel presente Atto, ai sensi dell'art. 29 decies comma 1 del DECRETO. L'omissione della comunicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro;
▶trasmettere direttamente alla Provincia ed al Sindaco del Comune di Rosignano Marittimo, a far data dalla comunicazione di cui al punto precedente, i dati relativi ai controlli delle emissioni chiesti, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa, ai sensi dell'art. 29 decies comma 2 del DECRETO. L'omissione della comunicazione dei predetti dati è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro;
▶trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Provincia ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, i dati caratteristici relativi alle emissioni aria, acqua e suolo dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 29 undecies comma 1 del DECRETO;
▶ inviare, sei mesi prima della scadenza del presente atto, all'Autorità competente, una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29 ter comma 1 del *DECRETO*. La Provincia si esprime nei successivi 150 giorni, con la procedura prevista dall'art. 29 quater, commi da 5 a 9. Fino alla pronuncia dell'Amministrazione Provinciale, il gestore continua l'attività sulla base della presente autorizzazione;
▶comunicare a questa Provincia le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5 comma 1 lettera l) del DECRETO. Decorsi 60 (sessanta giorni) dalla data di ricevimento della comunicazione senza che sia pervenuta alcuna notizia da parte dell'Amministrazione Provinciale, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate, ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del DECRETO;
▶nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio ed il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 (trenta) giorni a questa Amministrazione anche nelle forme dell'autocertificazione, ai sensi dell'art. 29 nonies comma 4 del DECRETO;
▶fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del DECRETO;
▶trasmettere direttamente all'ARPAT di Livorno i dati relativi ai controlli delle emissioni chiesti, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa, ai sensi dell'art. 29 decies comma 2 del DECRETO

- che, ai sensi dell'art. 29 decies comma 3 del DECRETO, l'ARPAT Dipartimento di Livorno effettuerà i controlli ambientali relativi a tutte le matrici coinvolte nel Piano di Monitoraggio e Controllo; tali controlli sono effettuati sulla base degli oneri preventivamente versati dal gestore, entro il 30 gennaio del relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all'ARPAT

secondo quanto stabilito dal Decreto Interministeriale 24 aprile 2008 e dalla Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 885 del 30.06.2010;

- che l'ARPAT territorialmente competente comunica gli esiti dei controlli e delle ispezioni a questa Provincia ed al Gestore proponendo le misure da adottare;

- ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini del DECRETO, comunica tali informazioni a questa Provincia, ivi comprese le eventuali notizie di reato.

DISPONE

Copia del presente provvedimento e dei dati dei controlli delle emissioni chiesti dalle condizioni del presente Atto saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, tramite l'Unità di Servizio "Tutela dell'Ambiente" della Provincia di Livorno; ufficio individuato ai sensi dell'art. 29 quater comma 2 del *DECRETO* dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 365 del 28.12.2004 e s.m.i.;

La presente Autorizzazione Integrata Ambientale **ha validità di 8 ANNI** a decorrere dalla data di rilascio, in quanto l'Azienda risulta conforme ai requisiti del regolamento CE 1221/2009 (EMAS), come da registrazione EMAS rilasciata da Comitato Ecolabel-Ecoaudit al numero IT-000834, deve sempre essere custodita presso l'impianto ed è comunque soggetta a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29-octies comma 4 del *DECRETO.*

In ogni caso, fatta salva la validità del presente atto stabilita al precedente punto, la gestione della discarica è autorizzata fino ad esaurimento della volumetria residua del progetto di ampliamento precedentemente autorizzato.

All'esaurimento della volumetria autorizzata, il gestore dovrà avviare la procedura di chiusura di cui all'art.12 del D.Lgs 36/2003

Di registrare il presente atto nel Registro degli Atti Dirigenziali della U.S. 2.2 "Tutela dell'Ambiente", nonché la trasmissione al Segretario Generale per la pubblicazione.

Del presente Atto Dirigenziale sono stati redatti due originali di cui uno trasmesso al SUAP del Comune di Rosignano Marittimo e uno conservato agli Atti di questa Amministrazione presso il Dipartimento "Ambiente e Territorio" – Unità di servizio "Tutela dell'Ambiente";

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente
Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Andrea Rafanelli

Allegati:

- Allegato A Sezione Informativa
- Documento tecnico composto da:
    - Allegato Tecnico 1
    - Allegato Tecnico 2 "Piano di Monitoraggio e Controllo"

ALLEGATO A

SEZIONE INFORMATIVA

R.E.A. S.p.A.
Stabilimento di Rosignano Marittimo

L'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi "Lo Scapigliato" è ubicato in di frazione di Castelnuovo della Misericordia nel Comune di Rosignano Marittimo.
La discarica è costituita da una sezione esaurita, che è stata in esercizio dal 1982 al 2001, e dalla sezione di ampliamento in coltivazione dal 2001.

Iter amministrativo:

- Autorizzazione Integrata Ambientale n.277 del 30/10/2007

-27.04.2012: trasmissione dal Suap del Comune di Rosignano Marittimo con nota prot. 13694 della domanda di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art 29 octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

-08.06.2012: comunicazione di avvio del procedimento inviata da SUAP del Comune di Rosignano Marittimo con nota prot. 24786 del 08.06.12;

-03.08.12: nota SUAP in Atti prov. prot. 32964 del 03.08.12 convocazione prima riunione CdS per il giorno 07.08.12;

-07.08.12: verbale prima riunione della CdS;

-03.09.12: nota SUAP del Comune di Rosignano in Atti prov. prot. 35816 del 03.09.12 richiesta integrazioni;

-16.10.12: convocazione seconda seduta con nota in Atti prov. prot. 41511 del 16.10.12 inviata al Suap del Comune di Rosignano M.mo;

-24.10.12: nota in Atti prov. prot. 42742 del 24.10.12 indirizzata al SUAP richiesta rinvio seconda seduta CdiS al 30.10.2012;

-29.10.12: ricezione integrazioni inviate con nota prot. n. 35922 del 22.10.12 in Atti prov. prot. n. 43260 del 29.10.12 dal Suap del comune di Rosignano M.mo;

-30.10.12: verbale seconda riunione della CdS-decisoria.